



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Decreto del Rettore, 1 giugno 2005, n. 402 (prot. n. 40257)

Regolamento dei Poli dell'Università degli Studi di Firenze.

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'art. 6;
- VISTO lo Statuto dell'Università ed in particolare l'art. 4;
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2001 e del 3 dicembre 2001 con cui veniva approvata la "Nuova struttura organizzativa" dell'Ateneo;
- VISTO il parere formulato dal Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo di Ateneo nella seduta del 18 ottobre 2004;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 28 dicembre 2004;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2004;

DECRETA

e' emanato il regolamento dei Poli dell'Università degli Studi di Firenze nel testo così come di seguito riportato:

Regolamento dei Poli dell'Università di Firenze

Art. 1

Natura, finalità e compiti dei Poli

1. I Poli sono strutture di servizio, a supporto delle unità amministrative decentrate.

2. I Poli, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta dallo Statuto alle unità amministrative decentrate che vi afferiscono, concorrono ad organizzare servizi generali a supporto delle strutture di didattica e ricerca attraverso attività volte a:

- realizzare un più alto grado di integrazione e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- gestire, secondo principi di programmazione e trasparenza, le risorse finanziarie assegnate in modo da assicurare l'ottimizzazione dei servizi;
- omogeneizzare e semplificare i processi anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche conformi a quelle stabilite dall'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Art. 2

Costituzione dei Poli

1. In relazione alla loro finalità di razionale ed integrato decentramento amministrativo, i Poli insistono di norma in un'area geografica omogenea.
2. In conformità ai criteri di massima previsti dal comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere conforme del Senato Accademico, l'afferenza ad un Polo delle singole unità amministrative decentrate.
3. Le unità amministrative decentrate possono, con domanda motivata, chiedere l'afferenza ad un Polo diverso rispetto a quello deliberato.
4. Previo parere conforme del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione delibera, in merito alla richiesta di cui al comma 3, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia del decentramento che ispirano l'attività dei Poli.

Art. 3

Attività dei Poli

1. I Poli garantiscono servizi funzionali almeno in materia di:
 - Affari generali;
 - Servizi finanziari;
 - Servizi alla didattica e agli studenti;
 - Servizi alla ricerca e alle relazioni internazionali;
 - Servizi tecnici e patrimoniali.
2. Il Direttore Amministrativo attribuisce ai Poli, anche in forma differenziata se ritenuto necessario, le competenze decentrate dall'Amministrazione centrale avendo cura di definirne l'esatta delimitazione. Le Unità Amministrative afferenti possono attribuire ai Poli l'esecuzione di proprie competenze assegnando le risorse necessarie.

Art. 4

Autonomia contabile e di spesa dei Poli

1. I Poli godono di autonomia contabile e di spesa secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Firenze.
2. Le entrate dei Poli sono costituite dai trasferimenti previsti nel bilancio d'Ateneo e da eventuali entrate proprie di cui all'art. 24 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Firenze, deliberate e/o autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Art. 5

Le responsabilità e le competenze del Dirigente

1. I Poli operano sotto la responsabilità e il coordinamento di un dirigente che risponde al Direttore Amministrativo dell'attuazione degli obiettivi assegnatigli.
2. Il Dirigente coordina gli uffici e le funzioni di competenza del Polo ed è responsabile dell'utilizzo delle risorse assegnate, dell'organizzazione delle attività, della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Polo. A tal fine ha come referenti stabili i Presidi delle Facoltà afferenti.
3. Il trasferimento e l'utilizzazione ad interim del personale tecnico amministrativo tra Polo e unità amministrative afferenti è disposto dal Dirigente di Polo d'intesa con i Direttori delle unità amministrative interessate e nel rispetto della normativa d'Ateneo in materia di mobilità del personale. In mancanza d'intesa provvede il Direttore Amministrativo sentite le parti interessate.
4. La gestione finanziaria del Polo e delle unità amministrative afferenti avviene con le modalità di cui all'art. 23 bis comma 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
5. Il Dirigente presenta al Rettore le relazioni previste dagli artt. 18 e 21 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Il Rettore presenta il bilancio preventivo di Polo per l'approvazione al Consiglio d'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 18 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Entro il 30 aprile il Dirigente presenta ai fini conoscitivi al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo consolidato del Polo e delle unità amministrative afferenti.

Art. 6

Il Comitato consultivo del Polo

1. Il Comitato del Polo è organo consultivo ed è formato da tutti i responsabili delle unità amministrative afferenti al Polo.
2. Si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione e sotto la presidenza del Rettore o di un suo delegato, di norma scelto fra i responsabili delle unità amministrative afferenti, per esprimere pareri in ordine all'andamento del Polo nonché sulla relazione annuale di cui all'art. 18 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 7

Disposizioni finali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Direttore Amministrativo integra le schede allegate al Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università di Firenze con le modalità di cui all'art. 12.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze.

Firenze, **1 giugno 2005**

IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli